

Trib. Urbino, sez. civ., sentenza 3 giugno 2010 (est. De Leone).

RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. – A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACCERTAMENTO CHE IL GIUDICE E' TENUTO A CONDURRE .

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo, nel senso che per ritenere il custode responsabile è necessario e sufficiente che l'evento produttivo del danno sia imputabile alla cosa, ma essa è radicata in capo al custode, ossia a colui che esercita un potere di fatto sulla cosa (letteralmente il codice usa l'espressione "ha in custodia"). Da ciò conseguono le difficoltà di delimitare giuridicamente i confini della responsabilità della P.A. in relazione al demanio stradale. Difficoltà acuite dall'utilizzo di una terminologia giuridica foriera di incomprensioni. Infatti la categoria giuridica dell'impossibilità di adempiere un dato obbligo rimanda al brocardo ad impossibilia nemo tenetur che già di per sé risulta di difficile collocazione dogmatica. In linea di principio il tema dell'impossibilità è da ritenere un presupposto della colpevolezza intesa come rimproverabilità di un dato comportamento, nel senso che ad un soggetto in tanto è rimproverabile di aver tenuto (o di non aver tenuto) un dato comportamento in quanto per lo stesso era possibile non tenerlo (o tenerlo). La colpevolezza a sua volta è categoria giuridica che attiene al profilo dell'imputazione soggettiva, ossia del legame che avvince soggettivamente una condotta ad un evento. In tale contesto condizionare il riconoscimento della qualità di custode alla possibilità di fatto di esercitare il potere di custodia può comportare il rischio di trasformare un responsabilità di tipo oggettivo in una responsabilità per colpa presunta o comunque di confondere le due fattispecie nell'applicazione pratica. La distinzione, invece, deve essere tenuta ferma e deve, dunque, condurre ad un duplice, distinto ed autonomo accertamento: per un verso si deve accertare sul piano della mera imputazione oggettiva la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, per altro verso si deve accertare se la cosa era di fatto nella custodia del preteso responsabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. sulla responsabilità

Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni invocando, in via alternativa e subordinata, tre diverse fattispecie legali: quelle degli artt. 2050, 2051 e 2043.

Nell'esaminare la fattispecie concreta alla luce dell'art. 2051 c.c. deve premettersi che questo giudicante ritiene condivisibili i seguenti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità:

- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera sog-

gettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008);

- ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010);
- la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010).

Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi nel caso di specie la responsabilità della convenuta.

Tale conclusione poggia sull'esito dell'istruttoria compiuta. Infatti le deposizioni testimoniali, in particolare quella resa all'udienza del 14/01/08 dal medico, dott. C, intervenuto nell'immediatezza del sinistro, e soprattutto le

produzioni fotografiche di parte convenuta, che mostrano, secondo la prospettazione della stessa convenuta, lo stato dei luoghi il giorno 04/01/2005 (dunque in epoca successiva al sinistro), inducono a ritenere che la caduta rovinosa di parte attrice, occorsa il 29/07/04, sia avvenuta a causa dello stato in cui versava il manto stradale. In particolare lo stesso era ricoperto di ghiaia o comunque breccino – ciò anche nella parte interna della carreggiata delimitata dalla segnaletica orizzontale - e presentava numerose lesioni dell'asfalto in guisa tale da rendere difficoltosa e pericolosa la circolazione su quel tratto di strada, tanto che in epoca successiva al sinistro la convenuta dispose lavori di bitumatura dell'intero tratto stradale in questione per circa 2 km (cfr. deposizione testimoniale resa all'udienza del 22/04/08 da V addetto al servizio manutenzione strade della Provincia convenuta). L'istruttoria non ha chiarito se tali lavori siano stati effettuati prima o dopo (G, infatti, avrebbe effettuato due sopralluoghi dei quali uno nel novembre 2004 e uno in una data non precisata) l'epoca delle foto prodotte da parte convenuta, ma ciò che appare certo è che anche ipotizzandoli precedenti evidentemente, per quanto rappresentato dalle fotografie in atti, non furono idonei a risolvere il problema. Tali elementi, quindi, sono più che idonei a ritenere sussistente il nesso causale tra le condizioni del manto stradale e l'evento produttivo dei danni dei quali parte attrice chiede il risarcimento.

L'accertamento del nesso causale non è escluso né da fatti di terzi né da fatti del danneggiato. Risultano, infatti, sprovviste di sostegno probatorio, anche in via presuntiva, le prospettazioni di parte convenuta circa lo spargimento della ghiaia o del breccino da parte di un terzo transitato su quel tratto di strada immediatamente prima che vi transitasse l'attore, nonché la velocità non adeguata tenuta da parte attrice al momento del sinistro quali elementi causali da soli sufficienti a determinare l'evento e, quindi, idonei ad escludere il nesso di causalità tra la cosa e il sinistro. Diversamente si deve ritenere che la velocità tenuta da parte attrice abbia inciso ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. nella produzione dell'evento dannoso. Anche sotto tale profilo appaiono decisive le produzioni fotografiche effettuate anche da parte attrice. Infatti lo stato dei luoghi in essa rap-

presentate evidenza sia il tipo di strada percorso (strada in discesa con andamento curvilineo) sia che il manto stradale presentava le lesioni e la presenza di materiale (ghiaia, pietrisco o breccino) in un tratto non limitato e circoscritto al luogo puntuale del sinistro dove probabilmente vi era una maggiore concentrazione di lesioni e di materiale. In tali circostanze era doveroso ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 285/1992 mantenere una velocità di crociera adeguata allo stato dei luoghi. Che la velocità non fosse tale è presumibile dagli esiti dannosi del sinistro. Anche il consulente tecnico nel descrivere gli stessi ne ha evidenziato la gravità collegandola al "brusco impatto" ovvero al "trauma contusivo violento". In ogni caso, anche a prescindere da tali apprezzamenti, la tipologia delle lesioni riscontrate nell'immediatezza dell'incidente fanno presumere la violenza dell'impatto e, dunque, la velocità dinamica del corpo del conducente proiettato dal ciclomotore in caduta che a sua volta è direttamente collegabile alla velocità del ciclomotore. In altre parole la gravità delle lesioni è elemento idoneo a far presumere che il conducente del ciclomotore tenesse una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, ossia al tipo di strada e al fatto che la stessa fosse in larga parte lesionata e ricoperta da materiale quale ghiaia, pietrisco o breccino. E' evidente altresì che proprio per le condizioni della strada se il conducente avesse tenuto una velocità diversa sarebbe ugualmente caduto ma con una dinamica differente e, quindi, produttiva di minori danni. Ciò tenuto conto tra l'altro che ai sensi dell'art. 141, VI comma, d.lgs. 285/1992 "il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione". La caduta, allora, ha trovato come suo antecedente causale autonomamente sufficiente le condizioni della strada e la velocità tenuta dal ciclomotore si è inserita in tale evoluzione causale aumentandone le probabilità di essere causa dell'evento e, quindi, la gravità delle conseguenze dannose. Tale apporto causale, in assenza della possibilità di condurre accertamenti tecnici, può essere commisurato in via presuntiva nella misura del 25% tenuto conto in via principale della gravità della colpa del conducente del ciclomotore. Pertanto se per un verso deve ritenersi accertato che se la strada non avesse avuto quelle ca-

ratteristiche di pericolosità (la ghiaia, pietrisco o breccino che dir si voglia e le lesioni al manto stradale) il sinistro non si sarebbe verificato, per altro verso deve ritenersi che la velocità non adeguata allo stato dei luoghi sia stata causa concorrente (nella misura del 25%) anche se da sola non sufficiente alla produzione dell'evento dannoso.

Ciò posto deve altresì escludersi che parte convenuta non possa essere qualificata custode di quel tratto di strada. Ciò perché come emerso nel corso dell'istruttoria la strada era oggetto o era stata oggetto da poco di attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ossia la costruzione di un piccolo muro di contenimento, inoltre sulla strada era apposta segnaletica di pericolo. Tali elementi devono ritenersi da soli sufficienti a ritenere sussistente la possibilità concreta di esercitare la custodia.

Sul punto è doveroso precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo, nel senso che per ritenere il custode responsabile è necessario e sufficiente che l'evento produttivo del danno sia imputabile alla cosa, ma essa è radicata in capo al custode, ossia a colui che esercita un potere di fatto sulla cosa (letteralmente il codice usa l'espressione "ha in custodia"). Da ciò conseguono le difficoltà di delimitare giuridicamente i confini della responsabilità della P.A. in relazione al demanio stradale. Difficoltà acute dall'utilizzo di una terminologia giuridica foriera di incomprensioni. Infatti la categoria giuridica dell'impossibilità di adempiere un dato obbligo rimanda al brocardo ad impossibilia nemo tenetur che già di per sé risulta di difficile collocazione dogmatica. In linea di principio il tema dell'impossibilità è da ritenere un presupposto della colpevolezza intesa come rimproverabilità di un dato comportamento, nel senso che ad un soggetto in tanto è rimproverabile di aver tenuto (o di non aver tenuto) un dato comportamento in quanto per lo stesso era possibile non tenerlo (o tenerlo). La colpevolezza a sua volta è categoria giuridica che attiene al profilo dell'imputazione soggettiva, ossia del legame che avvince soggettivamente una condotta ad un evento. In tale contesto condizionare il riconoscimento della qualità di custode alla possibilità di fatto di esercitare il potere di custodia può comportare il rischio di trasformare una responsabilità di tipo oggettivo in una responsabilità per colpa

presunta o comunque di confondere le due fattispecie nell'applicazione pratica. La distinzione, invece, deve essere tenuta ferma e deve, dunque, condurre ad un duplice, distinto ed autonomo accertamento: per un verso si deve accertare sul piano della mera imputazione oggettiva la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, per altro verso si deve accertare se la cosa era di fatto nella custodia del preteso responsabile. Che poi per condurre tale ultimo accertamento possano utilizzarsi elementi che rimandano istintivamente al profilo della colpevolezza del preteso responsabile non deve portare a confondere concettualmente e, quindi, a trasformare sul piano dell'applicazione pratica una responsabilità di tipo oggettivo in una responsabilità per colpa presunta. Resta allora da stabilire se, rientrando la qualità di custode, nel senso sopra specificato, nell'ambito della titolarità passiva del rapporto giuridico ex delicto, l'onere della prova circa la sussistenza del potere in concreto di esercitare la custodia spetta all'attore o al convenuto. E' evidente che secondo la ricostruzione sopra avallata l'esistenza di tale potere ovvero il "ha in custodia" di cui all'art. 2051 c.c. sia un fatto costitutivo del diritto che l'attore intende far valere in giudizio e che, pertanto, il relativo onere probatorio debba sullo stesso ricadere. E' però altrettanto evidente che l'attore possa avvalersi della presunzione legata all'obbligo legale del proprietario (o del concessionario) derivante dall'art. 14 d.lgs. 285/1992 e, quindi, al fatto noto che il proprietario (o il concessionario) di una strada per adempiere agli obblighi previsti dalla legge eserciti in concreto sulla stessa i poteri del custode. Di fatto, pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, l'onere della prova sarà ribaltato sulla convenuta che dovrà, dunque, dimostrare di essere stata nell'impossibilità di esercitare il potere di fatto sulla cosa. Esemplificando, e ciò vale anche direttamente per il caso per cui è processo, all'attore basterà dimostrare che l'ente proprietario (o il concessionario) in relazione al tratto di strada teatro del sinistro abbia apposto segnaletica stradale, abbia effettuato interventi di manutenzione etc. . Tali elementi, infatti, sono idonei a far presumere che il preteso responsabile abbia un potere di fatto sulla cosa e per di più lo abbia in concreto esercitato.

Per tutti questi motivi nel caso di specie, in mancanza di elementi di segno contrario ed anzi in presenza, come detto, di elementi idonei a far presumere che la convenuta avesse il potere di fatto sulla cosa, deve concludersi, anche sotto tale profilo, nel senso della responsabilità di parte convenuta.

Del resto la stessa commentando le deposizioni testimoniali assunte ne ha tratto le seguenti conclusioni: "è affiorato che l'Ente convenuto abbia costantemente monitorato lo stato della pavimentazione stradale, adottando le dovute cautele laddove ve ne era necessità, esercitando con la massima solerzia e diligenza i poteri di controllo, vigilanza e manutenzione del tratto stradale de quo" (così testualmente in comparsa conclusionale pag. 16).

L'accertamento della responsabilità secondo la fattispecie legale dell'art. 2051 c.c. esonera questo giudicante dal compiere il medesimo accertamento avendo riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 2050 e 2043 c.c..

B. sul risarcimento del danno

All'accertamento della responsabilità e del concorso causale nella produzione dell'evento dannoso consegue il risarcimento del danno nella misura di seguito descritta e computata tenendo conto del concorso causale nella misura del 25%.

1. danno patrimoniale

1. danno al motociclo

Premesso che dall'omissione di tale voce di danno dal riepilogo effettuato da parte attrice in comparsa conclusionale non può desumersi una rinuncia al diritto al relativo risarcimento, deve osservarsi che il motociclo non è stato riparato e che il preventivo dei costi di riparazione dello stesso ammontava ad € 1.776,28 (cfr. deposizione testimoniale di resa all'udienza del 14/01/08). Considerato che parte attrice non ha fornito, nemmeno in via di mera allegazione, elementi idonei a suffragare una valutazione equitativa del danno commisurato alla differenza di valore del ciclomotore ante e post sinistro, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Infatti l'art. 1226 c.c. consente la liquidazione del danno in via equitativa se il danno non può essere provato, per impossibilità oggettiva o estrema difficoltà soggettiva, nel suo preciso ammontare e non quando la parte che ne richiede la liquidazione non offra al giu-

dicante i mezzi di prova che pure avrebbe potuto offrire.

2. spese mediche

A titolo di danno emergente l'attore ha documentato spese mediche, ritenute pertinenti e congrue rispetto alle lesioni dal consulente tecnico d'ufficio, il cui valore (rivalutato trattandosi di debito di valore), detratto il 25% imputabile alla condotta dello stesso danneggiato, deve essere risarcito nella misura indicata nella tabella che segue:

Data spesa	Importo
13-9-2004	€ 7,74
19-8-2004	€ 7,74
5-10-2004	€ 31,80
5-10-2004	€ 12,90
4-11-2004	€ 12,90
7-12-2004	€ 12,90
7-12-2004	€ 36,20
7-12-2004	€ 4,00
8-2-2005	€ 17,80
8-2-2005	€ 2,00
8-2-2005	€ 12,90
5-4-2005	€ 7,74
18-8-2004	€ 105,60
21-9-2004	€ 35,00
14-9-2004	€ 250,00
06/09/04	€ 40,00
16/10/04	€ 40,00
25/11/04	€ 40,00
Totale al 75%	€ 537,92

Totale al 75% rivalutato alla data di liquidazione	€ 595,71
--	----------

3. danno alla capacità lavorativa specifica

Sul punto deve premettersi che:

- l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo in proposito determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, chieda "ex novo" il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto, ma in relazione a nuove voci, diverse da quelle prima esposte, fatta salva l'ipotesi (espressione del principio dispositivo della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.) che la limitazione soltanto ad alcune voci, risolvendosi sostanzialmente nell'abbandono del relativo diritto, possa desumersi da una volontà inequivoca della parte (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17873 del 22/08/2007);
- che agli atti non risulta che parte attrice abbia inteso limitare il risarcimento del danno escludendo la voce di danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica;
- che, anzi, parte attrice avendo introdotto il giudizio senza specificare tale voce di danno ha successivamente insistito per la liquidazione di detto danno oltre che in sede di precisazione delle conclusioni anche con la comparsa conclusoriale e la memoria di replica.

Deve pertanto ritenersi non sussistente una volontà inequivoca della parte di limitare il risarcimento solo ad alcune componenti di danno.

Ciò posto la domanda relativa al risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica deve essere rigettata anche a prescindere dal rilievo della tardività della produzione documentale effettuata in sede di precisazione delle conclusioni.

Infatti il c.d. danno alla capacità di lavoro specifica è danno patrimoniale che si sostanzia nella perdita della capacità di produrre reddito quale conseguenza del fatto illecito generatore del danno. La prova di tale circostanza, si ripete della contrazione del reddito collegata causalmente al sinistro, non è stata fornita da parte attrice sulla quale l'onere della prova gravava.

Il riferimento fatto dal consulente tecnico al danno alla capacità lavorativa specifica nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico è argomentato sulla maggiore difficoltà e dolorosità dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Elementi che in astratto possono assumere valore solo in termini di sofferenza soggettiva (che non deve essere necessariamente di carattere transeunte) e quindi concorrere insieme ad altri fattori alla personalizzazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 24/03/2004). Personalizzazione che comunque nel caso di specie, come si dirà, deve ritenersi già effettuata nell'utilizzo del sistema adottato con le c.d. Tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2009.

2. danno non patrimoniale

Quanto al danno non patrimoniale si deve preliminarmente ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 26972/2008 hanno precisato che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. ... La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va de-

finitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005). Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. ... Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consi-

stenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. ... Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. ... In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.

Sul punto occorre ulteriormente precisare che la definizione legale di danno biologico, fermo quanto statuito dalle Sezioni Unite appena richiamate, individua al contempo sia un'ipotesi tipica di risarcibilità del danno non patrimoniale (la lesione del diritto alla salute) sia alcune delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili. Tale precisazione è doverosa allorché si proceda alla liquidazione del danno non patrimoniale prendendo come punto di partenza le tabelle di cui al d.lgs. 209/2005. Infatti in sede di integrale ristoro del danno subito non può non tenersi conto del fatto che i valori indicati nelle tabelle individuano solo il quantum debeatur dovuto, in materia di infortunistica stradale, in ragione della lesione del diritto alla salute e a ristoro dei pregiudizi di tipo biologico sia nel suo aspetto statico che in quello dinamico. In tale contesto qualsiasi altro tipo di pregiudizio che non sia inquadrabile nella definizione legale è suscettibile di autonomo risarcimento. Così, ad esempio, la sofferenza morale in senso stretto che non si presenti come degenerazione patologica è fuori dalla definizione legale di danno biologico e rappresenta un'ulteriore conseguenza dannosa risarcibile in presenza di una lesione qualificata sia espressamente, come accade nel caso del fatto reato, sia implicitamente ove si consideri la lesione dell'integrità morale come lesione dell'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratifi-

cato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190 (in questi termini Cass. Civ. 29191/2008), ovvero, ancora più semplicemente, la si consideri come ulteriore conseguenza pregiudizievole derivante dalla lesione del diritto alla salute (ricordando che per le Sezioni Unite richiamate la tipicità del danno non patrimoniale riguarda la lesione e non le conseguenze dannose). In senso inverso, invece, sicuramente ricomprese nella definizione legale del danno biologico sono i pregiudizi di tipo relazionale derivanti dalla lesione al diritto alla salute.

Ferme tali premesse il criterio pratico di determinazione del quantum debeatur in modo che siano integralmente risarcite le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato diviene una questione di opportunità del metodo che ciascun giudice può ritenere più o meno soddisfacente. Così in materia di ristoro della sofferenza morale questo giudicante ritiene opportuno far riferimento al criterio utilizzato per la predisposizione della nuove tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano. Criterio fondato sull'incremento percentuale del valore del risarcimento a titolo di danno biologico, incremento a sua volta ritenuto sussistente in via presuntiva e generalizzata nella misura del 25% per tutte le lesioni micropermanenti sulla base della considerazione delle normali conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo della sofferenza morale riscontrabile in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica.

Ciò quando vengano utilizzate le tabelle di cui al d.lgs. 209/2005, quando, invece, come nel caso di lesioni macropermanenti o di lesioni originate da fatti non disciplinati dal decreto legislativo citato, si scelga di utilizzare, come questo giudicante, le c.d. tabelle del Tribunale di Milano si deve tener conto che nell'elaborazione delle stesse è già stato tenuto conto di un incremento percentuale del punto di danno biologico (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%) così trasformato in punto di danno non patrimoniale comprensivo anche della presunta sofferenza morale. Valore del punto che potrà essere oggetto di un ulteriore incremento percentuale personalizzante.

Si deve ancora osservare che per tutti i debiti di valore, come quello per cui è processo, il giudi-

ce nella determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria deve compiere una duplice valutazione: la c.d. aestimatio mediante la quale si determina il valore originario, ossia alla data della perdita del bene, in termini monetari del bene da risarcire per equivalente; la c.d. taxatio mediante la quale si rivaluta all'attualità, ossia alla data di liquidazione processuale, il valore del bene così come determinato con la c.d. aestimatio. I valori tabellari, siano essi legali o giurisprudenziali, sono evidentemente dei valori "attuali" in relazione alla data di predisposizione delle tabelle e, dunque, necessitano, salvo casi eccezionali, sia della devaluazione che della rivalutazione, ossia sia della c.d. aestimatio che della c.d. taxatio. La conseguenza logica, prima ancora che giuridica, è che non vi è necessità alcuna per il giudice di utilizzare le tabelle in uso al momento del sinistro poiché la c.d. aestimatio comporta in ogni caso la devaluazione del valore monetario tabellare al momento effettivo della perdita del bene. Per tale motivo e per la ratio sottesa al sistema tabellare in generale appare opportuno utilizzare le tabelle in uso al momento della liquidazione e non quelle in uso al momento del sinistro, ferma restando la corretta aestimatio con riferimento alla data del sinistro e alle date successive a questa da cui (eventualmente) decorrono le ulteriori conseguenze dannose. Sulle somme liquidate, trattandosi di debiti di valore, devono essere, inoltre, riconosciuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutate annualmente fino alla data della sentenza, da questa al saldo, inoltre, trasformato il debito di valore in debito di valuta, devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale. Pertanto, in definitiva, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata:

- avendo come parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno le c.d. tabelle 2009 del Tribunale di Milano con eventuale personalizzazione;
- mediante devaluazione dei valori tabellari e rivalutazione della somma ottenuta alla data odierna;
- utilizzando come dies a quo per la rivalutazione del c.d. danno non patrimoniale permanente la data di fine dell'inabilità temporanea (Cass. Civ. 5680/1996);

- applicando gli interessi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;

Nel caso per cui è processo la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di ritenere accertata una lesione dell'integrità psico-fisica del 20% con ITT di 100 giorni ed ITP al 50% di ulteriori 100.

Applicando, pertanto, le c.d. tabelle del Tribunale di Milano senza ulteriore personalizzazione, in mancanza di allegazioni e riscontri probatori in tal senso, e ritenendosi, dunque, compresi nel danno non patrimoniale anche l'aggravamento delle condizioni di lavoro e di pratica sportiva evidenziati dal consulente tecnico, si giunge alla seguente liquidazione:

danno	Valore calcolato tenuto conto del concorso di colpa al 25%	Valore calcolato tenuto conto del concorso di colpa al 25% rivalutato alla data della liquidazione
danno non patrimoniale temporaneo	€ 9.103,05	€ 10.106,21
danno non patrimoniale permanente	€ 44.170,01	€ 48.684,19
totale	€ 53.273,06	€ 58.790,40

3. danno totale

Pertanto, dovendosi riconoscere gli interessi sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data del fatto o dalle data dell'esborso (per le spese mediche) e tenuto conto della pari corresponsabilità, si giunge alla seguente liquidazione totale:

Danno patrimoniale	€ 537,92
Danno non patrimoniale	€ 53.273,06
Interessi	€ 7.911,02
Rivalutazioni	€ 5.571,39
Totale	€ 67.293,39

Su tale somma, trasformato il debito di valore in debito di valuta, dovranno essere ricono-

sciuti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza fino al saldo.

C. sulle spese

Sul punto si deve premettere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009). Si deve ulteriormente precisare che anche quella parte di dottrina e giurisprudenza che non condivide tale principio finisce con il ricondurre l'ipotesi di "soccombenza parziale" alla compensazione per "giusti motivi" (ora gravi ed eccezionali ragioni).

Ciò posto il raffronto tra le precisazioni delle conclusioni delle parti del processo e l'esito del giudizio conduce alla compensazione delle spese per soccombenza reciproca nel senso precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Infatti non solo è stato accertato il c.d. concorso di colpa del danneggiato ma sono state escluse dal complessivo risarcimento alcune voci di danno richieste da parte attrice.

Anche le spese di consulenza tecnica di ufficio devono pertanto essere poste in capo alle parti in misura uguale.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, sulle domande proposte da C nei confronti di Ente Provincia Pesaro-Urbino:

- accerta la responsabilità della Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi dell'art. 2051 c.c. e il concorso nella misura del 25% di C ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c.;
- condanna la Provincia di Pesaro-Urbino al pagamento, in favore di C della somma di € 67.293,39, comprensiva di rivalutazioni e interessi fino alla data della sentenza, oltre interessi nella mi-

sura legale dalla data della sentenza fino al saldo;

- compensa integralmente le spese;
- pone definitivamente le spese di consulenza in misura uguale a carico di entrambe le parti.

Urbino, 03/06/10.

*